



IMU 2020 - ACCONTO

Vista la nuova imposta locale IMU che sostituisce le precedenti IMU e TASI, secondo quanto dettato dall'art. 1, comma 739 e ss., della legge n. 160/2019, si comunica che nei prossimi giorni verranno distribuiti i modelli F24 relativi al pagamento del solo acconto della nuova IMU per l'anno 2020, che è pari alla metà di quanto dovuto/versato a titolo di IMU per l'anno 2019.

Si informa la S.V. che la rata di saldo a conguaglio con relativo F24 verrà successivamente inviata nel mese di novembre sulla base delle aliquote approvate per l'anno 2020.

Gli importi dovuti, indicati nella situazione contributiva annua, sono da versare entro le seguenti scadenze per non incorrere in sanzioni ed interessi:

- 16.06.2020 per l'acconto;
- 16.12.2020 per il saldo (l'invio del relativo mod. F24 verrà effettuato entro la fine del mese di novembre);

Eventuali variazioni dei termini di pagamento saranno comunicate tramite i canali di informazione comunali.

Nel caso in cui si siano verificate variazioni sugli immobili o sulla situazione contributiva in generale (cambio indirizzo di residenza, decessi, variazioni catastali), la S.V. dovrà **contattare l'ufficio I.M.U** ai numeri sotto indicati **per richiedere l'aggiornamento della propria posizione contributiva.**

Si ricorda che il presente Avviso, viene inviato a tutti i contribuenti ad eccezione delle persone giuridiche e dei proprietari di aree fabbricabili.

A seguito di modifiche normative previste dalla Legge di Bilancio 2020 e dal regolamento comunale in tema di IMU si segnala che è possibile:

- ottenere, qualora ricorrano i presupposti di legge, **una riduzione di imposta pari al 50% per immobili di residenza concessi in comodato con contratto registrato fra parenti di primo grado (figli/genitori);**
- ottenere **una riduzione di imposta pari al 25% per immobili locati a canone concordato ai sensi della Legge 431/1998;**
- assimilare **all'abitazione di residenza** l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili **che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.**

Si rammenta che **l'IMU non è dovuta per:**

- le abitazioni principali di residenza eccetto per la categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze.

Nulla è dovuto a titolo di IMU per imposta inferiore a € 12,00 annua.

A seguito dell'introduzione della nuova I.M.U come da Legge di Bilancio 2020, da quest'anno sono soggetti all'imposta I.M.U:

- i fabbricati strumentali all'attività agricola accatastati in D10 o riportanti apposita dicitura nella visura catastale;
- immobili beni merce (immobili di proprietà di società di costruzione e vendita di fabbricati costruiti e rimasti invenduti).

I terreni agricoli sono esenti.

Per chi volesse effettuare il calcolo on line, l'applicazione è disponibile sul sito internet www.comune.caino.bs.it – sezione IMU.

Si avvisa inoltre che **il calcolo allegato è redatto sulla base delle informazioni contenute negli archivi comunali e che il pagamento di quanto richiesto non esclude l'emanazione di avvisi di accertamento** qualora i dati a disposizione dell'ente non corrispondano a quelli effettivi. **Si invita pertanto a verificare attentamente la propria posizione contributiva e a segnalare eventuali errori all'ufficio IMU.**

Nel caso in cui il versamento dell'imposta sia già stato effettuato, si prega di non tener conto di questa comunicazione e verificare che gli importi versati corrispondano al conteggio ricevuto.

Vista l'emergenza sanitaria dichiarata con il Decreto del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, per eventuali chiarimenti in merito al pagamento dell'acconto IMU anno 2020, **si invita a contattare l'Ufficio tramite e-mail all'indirizzo: ufficio.tributi@comune.caino.bs.it, oppure telefonicamente il lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.30 e il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 17.00 al numero 030-6391799.**

Sarà cura dell'ufficio stabilire le modalità di accesso allo sportello.